

OGGETTO:	RESISTENZA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TRENTO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DA ENEL PRODUZIONE S.P.A. CON SEDE IN ROMA IN MATERIA DI ICI PER L'ANNO D'IMPOSIZIONE 2006.
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Condino, in data 23.12.2011 e quindi entro i termini previsti dall'art.1, c.161 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha emesso nei confronti di ENEL PRODUZIONE S.P.A con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, i seguenti avvisi di accertamento: n. 20050000056 dd. 23.12.2011 riferito al periodo d'imposta 2005 con contestazione di "omessa comunicazione entro il 30.06.2006 ai sensi dell'art.9 del regolamento ICI approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26 del 24.11.1998" e n. 20060000049 dd. 23.12.2011 riferito al periodo d'imposta 2006 con contestazione di "omesso versamento";
- mentre la notifica relativa all'anno d'imposta 2005 è andata a buon fine, non è ritornato l'avviso di ricevimento relativo all'accertamento n. 20060000049 riferito al periodo d'imposta 2006;
- non essendo stato recapitato l'avviso di accertamento per cause non imputabili al Comune di Condino si è provveduto ad una rinotifica ritenendo che i termini di decadenza siano stati rispettati con la consegna dell'atto al servizio postale il 23.12.2011 e quindi prima del 31.12.2011;
- la rinotifica è avvenuta con provvedimento di accertamento n. 20060000049 dd. 26.03.2014, rimesso con raccomandata dd. 26.03.2013, ricevuta da ENEL PRODUZIONE S.p.A. il 01.04.2014;
- avverso il provvedimento predetto ENEL PRODUZIONE S.p.A. ha presentato ricorso, lamentando in sintesi l'illegittimità dell'avviso di accertamento per decadenza del Comune dal potere di accertare il tributo relativamente all'anno 2006.

Dato atto che, dopo attenta valutazione dei contenuti del ricorso in parola, si deve ritenere che non siano da condividere i motivi di impugnazione addotti dal ricorrente e che sussistano tuttora i presupposti che hanno portato all'emanazione del suddetto provvedimento.

Presa visione a tale proposito dello schema di atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni predisposto dall'Ufficio Tributi e ritenuto di farne propri i contenuti e le motivazioni.

Viste le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 11, 12 e 23 del D.L.vo n. 546/1992 che consentono al Comune di resistere, costituendosi ritualmente in giudizio e secondo le modalità ivi disciplinate, avverso il ricorso presentato, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso medesimo (avvenuta nel caso in specie in data 03.06.2014) e tenendo presente il periodo di sospensione dei termini scadenti tra il primo agosto e il 15 settembre, con differimento degli stessi a dopo tale data.

Ritenuto quindi opportuno resistere al ricorso presentato, a tutela degli interessi del Comune, innanzi la Commissione Tributaria di Primo grado di Trento, dando mandato in tal senso al Sindaco quale rappresentante legale del Comune e quindi titolare del potere di rappresentare in giudizio il Comune.

Ritenuto inoltre di non avvalersi dell'assistenza tecnica di soggetto esterno all'Amministrazione comunale, come consentito dall'art. 12, comma 1 del D.L.vo n. 546/1992, dando atto nel contempo che per tale necessità il Sindaco potrà avvalersi dell'Ufficio Tributi del Comune ed in particolare del responsabile dell'Ufficio stesso signor Bodio Remo per l'eventuale trattazione della causa in pubblica udienza.

Visto che, sulla base di quanto previsto dall'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio per l'anno 2014, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 26.06.2014, la materia oggetto del presente atto è riservata alla competenza della Giunta comunale.

Dato atto infine che allo stato attuale la resistenza in giudizio di cui al presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il Comune.

Ritenuto sussistere i presupposti per dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di permettere il deposito delle controdeduzione entro i termini di legge.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di resistere, per i motivi meglio espressi in premessa, avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento contro il ricorso presentato avverso il provvedimento di accertamento in premessa meglio identificato emesso nei confronti di ENEL PRODUZIONE S.P.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, relativamente all'applicazione del tributo di cui agli artt. 1 e seguenti del D.L.vo n. 504/1992 e s.m..
2. Di conferire mandato, per i motivi meglio espressi in premessa, al Sindaco pro tempore per la rappresentanza in giudizio del Comune nella causa di cui al precedente punto 1, compreso il potere di sottoscrivere tutti gli atti processuali ed esclusa unicamente la potestà di decidere in merito all'abbandono della causa o dell'adesione ad eventuale proposta di conciliazione giudiziale.
3. Di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che il Comune non si avvarrà, nella causa di cui al precedente punto 1, di assistenza tecnica esterna ma dell'Ufficio Tributi.
4. Di delegare fin d'ora il Responsabile dell'Ufficio Tributi comunale signor Bodio Remo all'eventuale trattazione in pubblica udienza della causa in nome e per conto del Comune.
5. Di dichiarare, con separata unanime votazione espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
6. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario all'Amministrazione comunale.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

- ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.